



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **632** DEL **13/09/2016**

SENTENZA T.A.R. - BOLOGNA N. 8049/2010 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO / ANNULAMENTO DGC 115/2014 BARTOLINI LUIGI /COMUNE DI CATTOLICA -INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AVV. ANTONIO ALUIGI CONFERITO CON DGC 128/2014, IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINE N. 606 E 740/2014 - CIG Z6A1B0B870

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Mara Minardi

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

PREMESSO che:

- con ricorso notificato in data 15.04.1997 i Sigg.ri Bartolini Luigi – Bologna Angelo (eredi) impugnavano al T.A.R. Emilia Romagna il provvedimento sindacale P.G.N. 7823/94 del 13.02.1997 con cui era stata dichiarata la decadenza della Concessione Edilizia n. 94/278 del 16.05.1995 relativa ai lavori di costruzione di un fabbricato di civile abitazione in Via D'Annunzio, per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 27, comma 18, L.R. 47/1978 ed era stata contestualmente disposta la sospensione di ogni lavoro in corso riferito alla C.E. decaduta;

- con Delibera G.C. n. 266 del 23.04.1997 il Comune decideva di resistere in giudizio, incaricando l'Avv. G. Rossi del patrocinio dell'Amministrazione;

- con Ordinanza n. 670/97 depositata in data 11.10.1997, all'esito della Camera di Consiglio del 09.10.1997, il T.A.R. respingeva la domanda cautelare di sospensione della esecutività degli atti impugnati, sul presupposto che “il danno lamentato dalla ricorrente non si configura come grave ed irreparabile”;

- con sentenza n. 8049/2010 depositata in data 16.11.2010, non notificata, il T.A.R. accoglieva il ricorso, annullando l'atto impugnato, con compensazione delle spese di lite;

- con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri della G.C., n. 95 del 28/04/2011 veniva deciso di impugnare la sentenza del TAR n.8049/2010 avanti al Consiglio di Stato conferendo l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Andrea Berti, Avvocato coordinatore dell'ufficio di Avvocatura civica convenzionato con il Comune di Gabicce Mare

- a seguito della cessazione della Convenzione del Servizio di Avvocatura civica con il Comune di Gabicce Mare ed alla stipula della nuova convenzione di Avvocatura civica con la Provincia di Rimini, con deliberazione G.C. n.115/2014 veniva conferito l'incarico di patrocinio legale all'Avv. Nicoletta Flamigni;

- tale deliberazione G.C. n.115/2014 veniva successivamente annullata con deliberazione G.C. n.128/2014 poiché l'Avv. Flamigni non aveva, all'epoca, l'abilitazione al patrocinio presso le Giurisdizioni superiori ed il relativo incarico veniva conferito all'Avv. Antonio Aluigi del Foro di Rimini il quale si era dichiarato disponibile ad assumere la difesa del Comune accettando l'applicazione, nel calcolo del compenso professionale, dei seguenti parametri:

- Valori medi di cui alla tabella allegata al DM n. 55/2014 diminuiti del 50%, il compenso così determinato è comprensivo di spese di domiciliazione e/o sostituti e/o corrispondenti in loco;
- In caso di soccombenza del Comune, il compenso come sopra determinato, verrà decurtato del 20%;
- Rinuncia alla pretesa del rimborso spese forfettarie di cui all'art. 2 del DM 55/2014;
- Anticipo su compenso € 500,00 oltre ad Iva e Cpa;
- In caso di sentenza favorevole, con liquidazione delle spese a carico della controparte in misura superiore rispetto al compenso che risulterà dall'applicazione dei parametri per il calcolo del medesimo, di cui alla presente delibera, l'eventuale differenza sarà di competenza del legale incaricato.
- che con determinazione dirigenziale n. 606 dell'08.08.2014 veniva impegnata la

somma di €.500,00 per l'affidamento di detto incarico successivamente integrato, con determinazione n.740 del 26.09.2014, ad €.634,40 poichè inizialmente non erano stati previsti CPA 4% ed IVA 22% ;

RILEVATO che la spesa impegnata con le sopracitate determinazioni, già liquidata a titolo di acconto, non corrisponde alla effettiva spesa che occorrerà sostenere a conclusione del contenzioso poichè non soddisfa le condizioni economiche previste nella deliberazione di incarico;

RICHIESTO a tal fine all'Avv. Aluigi di quantificare l'importo dovuto sulla base delle condizioni previste nella nella D.G.C. n.128/2014 e verificato che il compenso dovuto in caso di esito favorevole per l'Ente sarà così determinato:

fase introduttiva non dovuta perché svolta dal precedente difensore

fase di studio €3.240,00

fase di trattazione €1.485,00

fase decisionale €1.690,00

Totale €6.415,00 di cui il 50% è pari ad €3.207,50, detratto l'acconto di €500,00, residua una spettanza di € 2.707,50 +CPA 4% + IVA 22% per complessivi € 3.435,28;

DATO ATTO che in caso di soccombenza l'importo dovuto sarà decurtato del 20%

RICHIAMATO il principio contabile 4.2 allegato al D.lgs118/2011 punto 5.2 lett.g) il quale stabilisce che *“Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni”*;

RITENUTO, pertanto, necessario integrare l'impegno assunto con le citate determinazioni n. 606/2014 e 740/2014 di ulteriori €3.435,28 (somma spettante al legale in caso di sentenza favorevole all'Ente)

DATO atto che è stato acquisito dall' ANAC per presente affidamento il seguente codice CIG: Z6A1B0B870

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di integrare l'impegno di spesa assunto a favore dell'Avv. Antonio Aluigi con determinazioni n. 606/2014 e n.740/2014, per il patrocinio della causa in oggetto, di €.3.435,28 corrispondente alla somma che sarà dovuta a saldo al legale in caso di sentenza favorevole all'Ente, fermo restando che, in caso di soccombenza, verrà applicata, in sede di liquidazione la riduzione del 20%;
- 2) di imputare, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, la spesa complessiva di € 3.435,28 sul capitolo 270002 del bilancio di previsione corrente esercizio finanziario codi siope 1331 – Piano dei Conti U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale;

di individuare nel sig. Marco Nanni – Ufficio contenzioso e affari legali, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 13/09/2016

Firmato

MINARDI MARA / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)